



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Deliberazione n. 30/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 28 marzo 2017, composta dai Magistrati:

Dott.	Luigi GILI	Presidente f.f.
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere - relatore
Dott.	Mario ALÌ	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa	Daniela ALBERGHINI	Referendario

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di **Mombaldone (AT)** formulata con nota in data 14.03.2017 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 16.03.2017;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dott. Massimo Valero;

### **FATTO**

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Mombaldone (AT) formula a questa Sezione la seguente richiesta di parere: *"ferma restando la gratuità del servizio prestato dal segretario comunale a favore di un'Unione di Comuni, si chiede se possano essere remunerate le eventuali funzioni aggiuntive esperite dallo stesso segretario comunale, tipo la responsabilità di un servizio o di un'area. In caso affermativo, si chiede inoltre se possano essere adoperati i criteri già previsti, in sede di contrattazione collettiva, per la maggiorazione della retribuzione di posizione"*.

Il Sindaco allega alla suddetta nota un parere reso dall'ANCI in data 14.09.2015 su fattispecie analoga a quella prospettata nel quesito.

### **PREMESSA**

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"pareri in materia di contabilità pubblica"*.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno.

Infatti, occorre rammentare che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a

quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere formulata a questa Sezione sia ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

### **AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA E RELATIVO INTERESSE**

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il Sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L. Pertanto, la richiesta di parere formulata dal Comune di Mombaldone appare ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato, la stessa risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

Al riguardo occorre tuttavia rilevare che il quesito formulato dal Sindaco attiene a questioni strettamente inerenti e di interesse di una Unione di Comuni di cui il Comune di Mombaldone fa parte, quindi nell'interesse di un altro ente. Infatti, nella fattispecie in scrutinio la richiesta di parere attiene alla possibilità che il segretario comunale, che presta servizio a favore di un'Unione di Comuni, possa essere retribuito per lo svolgimento di eventuali funzioni aggiuntive, attribuite da parte dell'Unione stessa.

Pertanto il quesito non è ammissibile, poiché ad esso non risulta sotteso alcun interesse giuridicamente rilevante dell'ente richiedente il parere (cfr. Sez. contr. Piemonte n. 272/2014 e n. 4/2015). Al riguardo si evidenzia che la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/2014, emessa ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha affermato che *"La legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non viene meno nei casi in cui il criterio orientativo che si chiede di esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificata dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente formalmente legittimato. Resta fuori da quest'ambito la mera funzione di "nuncius", che il soggetto legittimato potrebbe assumere, ove si limitasse solo a proporre una questione interpretativa la cui soluzione non potrebbe avere alcun effetto nell'ambito delle proprie attribuzioni"*.

Peraltro la richiesta di parere sarebbe stata inammissibile anche se fosse stata formulata dall'Unione di comuni direttamente interessata.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 7 c. 8 della legge n. 131/2003, dopo aver previsto che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, dispone: *"Analoghe richieste possono essere formulate, di norma*

*tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”, individuando gli enti soggettivamente legittimati a formulare la richiesta di parere alla Corte dei Conti.*

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 13/2007) ha precisato che non è possibile andare oltre il significato letterale della legge al fine di applicare la norma (art. 7 co. 8 l. n. 131/2003) anche a casi non espressamente previsti mediante il ricorso all’interpretazione estensiva, affermando quindi che l’elenco contenuto nel citato art. 7 c. 8 ha natura tassativa (vd. Sez. contr. Piemonte, 16.6.2014 n. 183; id. n. 192/2014; n. 275/2014).

Per le suddette ragioni la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile, restando in conseguenza assorbita la seconda questione sottoposta dal Sindaco, subordinata al primo quesito.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 28 marzo 2017.

Il Relatore  
F.to Dott. Massimo Valero

Il Presidente f.f.  
F.to Dott. Luigi Gili

Depositato in Segreteria il **28/03/2017**

Il Funzionario Preposto  
F.to Dott. Federico Sola